SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 2361

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice IOANNUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º LUGLIO 2003

Modifica dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di semplificazione delle procedure per l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani all'estero

Onorevoli Senatori. – Esiste un'Italia dello Stivale e un'altra Italia.

Quasi sessanta milioni di abitanti nella Penisola ed altrettanti sparsi per il mondo. Stessa lingua, stessa cultura. Nell'America del Sud, in Canada, Belgio, Germania, Francia ed Inghilterra le comunità italiane sono sempre più numerose, ricche ed integrate. A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento milioni di italiani lasciarono il suolo patrio per rincorrere il sogno di una vita migliore. Salirono su navi e treni affollati, accompagnati da una valigia di cartone, da dubbi, paure, speranze e da una domanda: «sarà stata la scelta giusta?».

Per molti lo è stata: alcuni hanno trovato il lavoro che l'Italia non gli avrebbe dato e hanno fatto fortuna. Alcuni di loro hanno messo da parte lo sperato gruzzolo e hanno pagato il biglietto di sola andata anche ai familiari rimasti in patria. Altri lo stesso gruzzolo lo hanno usato per tornare in Italia e costruirsi il futuro sulla propria terra. Altri ancora sono riusciti a racimolare soltanto il necessario per pagare il biglietto di ritorno.

Tra il 1860 ed il 1985 ventinove milioni di italiani sono partiti dall'Italia, alla volta soprattutto dei Paesi americani. L'Argentina, il Brasile e gli Stati Uniti sono le «tre Italie fuori Italia» più numerose del mondo. In alcuni Paesi gli italiani hanno raggiunto un tale grado di integrazione da rendere difficile la loro individuazione numerica.

L'Italia nel mondo, secondo stime ufficiose, conta oggi circa 60 milioni di persone. Ma sono soltanto quattro milioni quelli regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che dipende dal Ministero dell'interno.

I cittadini che si trasferiscono stabilmente all'estero devono ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, farne dichiarazione all'Ufficio consolare competente, ai fini della relativa iscrizione anagrafica.

Al 31 marzo 2000 risultano iscritte all'AIRE complessivamente 3.901.597 persone

Oggi l'Italia non è più quella di un tempo. Prima era un Paese povero, ora è diventato ricco, almeno nella media. Da Stato-nazione autonomo e centralizzato si sta trasformando in Paese europeo sempre più articolato.

Ma, soprattutto, da terra di emigrazione si è trasformata in terra di immigrazione.

Nel 1914 la Direzione generale della statistica definisce gli emigranti come «quei cittadini che, viaggiando in terza classe o in classe equiparata alla terza, si recano in Paesi posti al di là dello Stretto di Gibilterra e al di là del Canale di Suez». Nel terzo millennio tutto è cambiato. Anche se dal Meridione sono ancora molti quelli che emigrano per necessità, è diminuito il numero di quanti vanno all'estero rispetto a quelli che si fermano nelle regioni dell'Italia del Nord.

Oggi sono i professionisti che vanno a vivere nei Paesi stranieri, lavoratori specializzati che portano il loro *know-how* fuori dai confini territoriali per conto di aziende italiane o anche di multinazionali estere. Ad esempio, vi sono oltre seimila ricercatori italiani che lavorano all'estero. Sono tantissimi anche i giovani che passano fuori dall'Italia periodi mediamente lunghi per studiare e specializzarsi. Le comunità italiane all'estero costituiscono così un patrimonio per l'Italia, grazie all'esperienza che maturano a contatto con due sistemi e due stili di vita. Da oltre confine arrivano contributi di idee, conoscenze e scoperte.

Le comunità italiane si propongono alla società e allo Stato con una nuova potenzia-

lità di valori culturali, economici e sociali. Così come nell'immediato dopoguerra gli emigranti hanno contribuito al 50 per cento della rinascita dell'Italia riattivando l'economia nazionale grazie ai soldi che inviavano dall'estero, oggi è la conoscenza il nuovo surplus garantito.

Tramontata l'immigrazione di massa, ora si può parlare di emigrazione tecnologica. La presenza degli italiani del mondo è per eccellenza e da secoli aperta e potenzialmente globale.

Molti di loro sono oggi degli imprenditori, ma anche uomini politici – come ha dimostrato l'ultimo Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza caratterizzato dall'Italia – o personaggi famosi nello spettacolo e nell'arte. Gli italiani nel mondo, quindi, non solo hanno superato una serie di *cliché* negativi, ma sono riusciti anche ad integrarsi a tutti i livelli. Non dappertutto è così, però. In alcuni Stati, come in America Latina ed in Africa permangono alcune situazioni di disagio e di bisogno.

Per le motivazioni illustrate si ritiene opportuno semplificare e modernizzare l'iscrizione anagrafica degli italiani all'estero, che – anche grazie alle innovazioni telematiche e tecnologiche successive al 1988 – oggi può essere notevolmente semplificata sia nella trasmissione che nella comunicazione.

Il presente disegno di legge mira a semplificare la procedura di iscrizione all'AIRE, introducendo le seguenti innovazioni all'articolo 6 della legge n. 470 del 1988:

- si sopprimono i termini di iscrizione, lasciandoli sempre aperti;
- si estende il potere dovere di registrazione anche alla rappresentanze consolari, in modo da aumentare il numero di sportelli a disposizione;
- si prevede la collaborazione dei patronati per favorire l'iscrizione;
- si prevede che l'iscrizione di più componenti di una famiglia possa essere presentata da uno solo dei componenti, capofamiglia o delegato;
- si sopprime la previsione di trasmissione di copie autentiche tra uffici, prevedendo trasmissioni, anche telematiche, secondo criteri che assicurino autenticità e riservatezza;
- si introduce l'autocertificazione in relazione a documenti già in possesso dell'Amministrazione, per cui in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- si introduce il principio per cui è possibile un'«iscrizione per appuntamento», con l'obbligo per gli uffici di garantire ai cittadini di assolvere gli adempimenti a loro carico in un solo giorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituito dal seguente:
- «Art. 6. 1. I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio o rappresentanza consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.
- 2. I cittadini italiani residenti all'estero devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio o rappresentanza consolare.
- 3. I cittadini italiani che risiedono all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio o rappresentanza consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
- 4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce. In presenza di documenti validi di stato civile, rilasciati dallo Stato estero ospitante, la dichiarazione può essere resa dal capofamiglia o da un solo componente delegato da ciascuno degli altri membri della famiglia.
- 5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici o rappresentanze consolari svolgono comunque ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, ove possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali e dei patronati, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.

- 6. Le notizie recate dalle dichiarazioni di cui al presente articolo sono registrate dagli uffici o rappresentanze consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni, gli uffici o rappresentanze consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli stessi uffici abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
- 7. Una copia della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio o rappresentanza consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.
- 8. Altra copia della dichiarazione è trasmessa all'ufficio o rappresentanza consolare della circoscrizione di provenienza.
- 9. La trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 può essere effettuata anche per via telematica. In ogni caso gli uffici effettuano la trasmissione secondo criteri che ne garantiscano l'autenticità e la riservatezza.
- 10. La richiesta agli uffici o rappresentanze consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo o da dichiarazione autocertificata ai sensi degli articoli 43 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari adempiono alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.
- 11. Qualora la procedura di iscrizione comporti per i cittadini difficoltà soggettive od oggettive in relazione alle condizioni familiari o di salute o di lavoro o di distanza, può essere concordata con gli uffici, anche per via telefonica o telematica, la fissazione

di una data per la completa definizione dell'iscrizione. Gli uffici garantiscono ai cittadini il disbrigo degli adempimenti a loro carico in un solo giorno».

2. La dichiarazione di residenza di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dal comma 1, è resa dai cittadini italiani residenti all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge.